

Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

VISTO il Regio Decreto 26 giugno 1924, n.1054, che approva il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 21 aprile 1942, n. 444;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo Unico;

VISTA la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1080, la Legge 2 aprile 1979, n. 97, la Legge 19 febbraio 1981, n.27 e la Legge 6 agosto 1984, n. 425;

VISTO l'art. 145 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 1092;

VISTO l'art. 19, comma 1 n. 3) della Legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 18 del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 23 febbraio 2006, n.51;

VISTO il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli artt. 18 e 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68, concernente le modalità di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 28 marzo 1991, n. 120;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO l'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 14, comma 1, della Legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTO l'art.1, comma 15, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 settembre 2014, concernente il riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi, spettanti alla Giustizia amministrativa, di cui all'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa adottata nella seduta del 13 marzo 2015;

DECRETA

Art. 1

È bandito un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Consigliere di Stato.

Al concorso possono partecipare i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianità in tale qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali è richiesta la laurea in giurisprudenza.



Art. 2

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. – Servizio Personale delle Magistrature, via dell'Impresa, 89 – 00186 Roma, all'Ufficio Accettazione Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, entro il termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n.3) della Legge 27 aprile 1982, n.186, nonché le lingue straniere, in numero non superiore a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.

Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicando gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o didattica esercitata. Dovranno comunque essere allegati le eventuali pubblicazioni, nonché i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti ai fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene.

I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

9

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiederà i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.

Art. 3

Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

Art. 4

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, da un Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università statali di Roma.

Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati con successivo provvedimento.

Art. 5

La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 6

Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:

- 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
- 2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea;
- 3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto amministrativo (prova teorica);



5) diritto amministrativo (prova pratica).

Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n.617 e all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in un'unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Art. 7

La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.

La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

Art. 8

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.



Art.9

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Art. 11

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 giugno 2015, verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Art. 12

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e trattati per finalità di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato.

Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.



I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel segretario della Commissione esaminatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 aprile 2015

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Ufficio Centrale di Hilancio e Ragioneria

DENTE

Glorgio Conte)

io Giovannini

Roral 4

7